

QUESITO 6

In calce trasmettiamo risposta al quesito del Collegio dei Costruttori

di Brescia.

in riferimento alla risposta al quesito n. 5 per quanto riguarda la non possibilità di partecipazione alla gara in forma singola se non in possesso della categoria OS21 classifica IV, noi possediamo la OS21 III-bis e la OG8 IV-bis.

ritengo non adeguata la risposta dell'ente in quanto, nel caso vostro, pur trattandosi di offerta sottoscritta da impresa singola, fareste una associazione temporanea "impropria" con voi stessi assolutamente

legittima, in quanto siete in possesso in misura più che esauriente dei requisiti di entrambe le categorie poste a base di gara, sia per la categoria prevalente attestata sull'importo di euro 1.609.807,67 (derivante dalla differenza tra l'importo posto a base di gara oneri compresi di euro 1.849.999,99 e l'importo della categoria OG08 di euro 240.192,32) sia appunto per la categoria OG08 in misura anche più che abbondante.

In sede di partecipazione sarà quindi il caso di sottolineare che partecipate facendo valere entrambe le vostre qualificazioni.

Nel caso vi escludano per carenza di requisiti ritengo che sarà pacifico il ricorso avverso l'esclusione.

Tuttavia, in risposta al quesito, sarebbe possibile rispondere anche oggi all'ente ricordando che il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Questo assunto era fissato già all'articolo 95 de DPR 554/99, ripreso poi tal quale all'articolo 92 comma 1 del DPR 207/2010, che, a contrariis, si può

ritenere ancora in vigore perché non espressamente abrogato dall'art. 217 del D. Lgs 50/2016 né è stato sostituito dalle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016. Sicuramente valido come

principio generale.

RISPOSTA

Richiamando la risposta fornita al Quesito n. 5:

In merito all'impossibilità del versamento all'ANAC, dopo essere riusciti a contattare la stessa, il problema è stato risolto.

In merito ai requisiti per la partecipazione, nella precedente Risposta n. 5, era stato erroneamente considerato l'intero importo dell'appalto come categoria prevalente e da questo ne era derivata la valutazione negativa sulla sommatoria delle classifiche.

Nel caso prospettato, la ditta è qualificata in classe IV-bis per la categoria scorporabile ($3.500.000,00 > 240.192,32$) ed in classe III-bis per la categoria prevalente - incrementabile di 1/5 - ($1.500.000,00 \times 1,2 = 1.800.000,00 > 1.609.807,67$).

Pertanto rientra nei requisiti di partecipazione alla gara.

Il RUP